

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIFARELLI, SPAGNOLLI, BERGAMASCO, PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1972

Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali

ONOREVOLI SENATORI. — La V Legislatura ha concluso prematuramente il suo corso e l'esame (anche troppo lento e troppo defatigante) del disegno di legge n. 1211, presentato nel maggio 1970 a firma dei senatori Cifarelli, Spagnolli, Romagnoli Carettoni Tullia, Bergamasco, Gatto Simone, Pieraccini e Iannelli, è rimasto interrotto.

Ne consegue che manca ogni norma per un problema tanto importante qual è la disciplina dei parchi nazionali e delle riserve naturali, circa il quale l'attuazione ormai completa dell'ordinamento regionale aumenta la chiara ed urgente esigenza di norme di impostazione e di coordinamento.

Ecco la ragione della ripresentazione del disegno di legge che, con la stessa relazione, sottoponiamo al vostro esame.

1. - *Premesse generali.*

Che i parchi nazionali siano uno strumento necessario per una compiuta vita civile, che in Italia i parchi nazionali siano lamentevolmente carenti (per il loro numero, le loro dotazioni, la loro normativa, così che il confronto con altri Paesi situa il nostro ai livelli più bassi), che sia ormai necessario non indugiare ancora a prendere gli opportuni provvedimenti, tutto questo è ormai entrato

nella coscienza del pubblico e di larghi settori dell'amministrazione e della classe politica. Mentre qualche anno fa una iniziativa di legge in questa materia richiedeva quasi che i proponenti se ne giustificassero, ora, finalmente, tutti i punti menzionati possono considerarsi in gran parte acquisiti e si può quindi omettere di insistervi.

A indicare quale progresso abbia compiuto questa coscienza nell'amministrazione e nella classe politica, valgono i passi, che qui di seguito si riportano, del « progetto 80 », rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un documento preparatorio a una dichiarazione programmatica di politica generale del Governo e del Parlamento. Nella parte generale, e poi anche nell'appendice, vari paragrafi sono dedicati a questa materia, e precisamente nel capitolo IV « Direttive per i progetti sociali » e nella sezione IV « L'ambiente » dell'appendice.

« Sono già stati rilevati i danni inferiti (...) all'ambiente naturale e alle condizioni di vita del nostro Paese ed è stato chiarito come la creazione di un rapporto equilibrato tra l'uomo e il suo ambiente costituisca una finalità della programma-

zione (...). La difesa dell'ambiente naturale richiede una "politica del verde" basata su iniziative di grande respiro. Una nuova disciplina dovrà consentire (...) vaste unità ambientali da adibire a parco naturale. I parchi saranno di interesse nazionale, regionale o locale secondo la loro estensione, funzione e caratteristiche specifiche. La disciplina urbanistica dei parchi sarà differenziata secondo le esigenze specifiche che ciascuno di essi presenta: dal massimo della tutela in zone di riserva naturale assoluta al massimo di utilizzazione in zone atte a costituire parchi metropolitani attrezzati (...). È opportuno che le unità maggiori, di interesse nazionale, siano disciplinate entro un'unica legge-quadro e costituite di enti autonomi, opportunamente coordinati al centro (...) opportunità di costituire determinati parchi nazionali in enti autonomi sovvenzionati dallo Stato e sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza di un consiglio centrale, che coordini gli interventi delle Amministrazioni dello Stato, specificamente interessate. In tal modo si stabilirebbe un alto livello di responsabilità e un indirizzo politico amministrativo, unitamente ad una efficiente gestione in sede locale. Ogni Regione potrebbe istituire, in attuazione del proprio schema di assetto territoriale, parchi di vario genere, avendo come limite solo l'osservanza dei principi fondamentali, stabiliti nella legge-quadro dello Stato (...).

Con il presente disegno di legge, come si vedrà, ci si propone, secondo principi concordanti con quelli della citata autorevole dichiarazione, di fornire il nostro Paese di una normativa, che migliori le condizioni dei parchi e delle altre riserve naturali esistenti e che, soprattutto, renda più agevole il costituirsi di altre istituzioni del genere, soddisfacendo finalmente una esigenza della vita civile del nostro Paese, in modo comparabile con quella degli altri Paesi civili.

Il presente disegno di legge si pone alla avanguardia nell'ambito delle legislazioni vigenti in materia di protezione della natura, in quanto non si limita a prevedere e disciplinare i parchi nazionali, ma mira

a fornire all'autorità amministrativa strumenti adeguati alle varie intensità con cui il problema della protezione della natura può porsi: accanto ai parchi nazionali, infatti, «qualora, per raggiungere i fini di conservazione dei territori», che potrebbero essere eretti a parco nazionale, «si ritenga più opportuna una struttura organizzativa più semplice» possono essere istituite riserve naturali (articolo 1, secondo comma). A differenza dei parchi nazionali, queste riserve non comportano ordinariamente la istituzione di enti autonomi, ma vengono affidati ad enti preesistenti; ove questi manchino, possono venire istituiti anche enti *ad hoc*, con struttura amministrativa più semplice, adeguata alle esigenze, cui occorre in concreto sopperire.

Fermo dunque restando un unico inquadramento valido per tutte le riserve naturali, siano esse parchi nazionali o altre, la presente legge è articolata in quattro titoli. Di essi il titolo I contiene le disposizioni generali; il titolo II, le disposizioni riguardanti più particolarmente i parchi nazionali; il titolo III, le altre riserve naturali con esplicito richiamo alla normativa comune contenuta nel titolo II; infine, il titolo IV contiene disposizioni transitorie e finali. Rinviano al successivo paragrafo l'esame dei singoli articoli della legge, nel presente paragrafo si indicano i principi generali ai quali l'intero provvedimento si ispira.

Uno stesso tipo di disciplina giuridica e amministrativa è stato ritenuto opportuno per tutte le varie specie di riserve naturali. Un'unica autorità centrale, il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali, presiede alle varie specie di riserve naturali, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il quadro della presente legge e sotto la sorveglianza di quel Consiglio, è prevista una molteplicità di iniziative e di strutture, non trascurando l'iniziativa da parte delle Regioni. Una normativa particolarmente formale e cogente è riservata per quelle più importanti forme di riserve naturali, che sono i parchi nazionali. Questi possono comprendere una o più delle quattro previste diverse zone, sottoposte a vario grado di tutela. Di esse la

meno protetta, la zona *d*), zona di protezione delle altre tre zone più gelosamente custodite e che potrebbe considerarsi tecnicamente esterna al parco o, come taluni vogliono, un « pre-parco », è tuttavia sottoposta ancora alla disciplina amministrativa ed urbanistica del parco, a migliore tutela delle parti più « interne » del parco stesso.

Le riserve naturali diverse dai parchi nazionali vengono disciplinate con criteri analoghi, ma con modalità istitutive ed amministrative più leggere, in relazione alla minore importanza di queste specie di riserve, e lasciando una più grande possibilità di risolvere diversamente casi diversi, secondo il modo più adatto e più agevolmente attuabile.

Per quanto in particolare riguarda i parchi nazionali, le varie carenze delle quali attualmente soffrono i parchi nazionali esistenti e dalle quali si intendono preservare i parchi istituendi, vengono fronteggiate con un sistema organico di provvedimenti, di cui si elencano i principali.

Si prevede che i parchi nazionali debbano essere gestiti da appositi enti autonomi, gli enti-parco. L'ente-parco si configura come persona giuridica di diritto pubblico. Il suo organo principale, il consiglio di amministrazione, è composto dai rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate, da esperti rappresentanti gli interessi scientifici delle associazioni culturali interessate, e infine dai rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati (in modo peraltro che questi ultimi non possano avere un predominio, che non potrebbe non essere di grave nocimento alla vita del parco).

Come si è accennato, gli enti-parco fanno capo a una organizzazione centrale, svincolata dalle strutture amministrative statali tradizionali, seppure rimanendo variamente collegata con esse: il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali. La istituzione di questo Consiglio, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, vuole attribuire ad esso una posizione interdicasteriale, e quindi sottolineare il carattere organico, non limitato a profili di pertinenza delle singole amministrazioni, che dovrà avere la sua azione nella vita degli enti-parco.

È prevista la tendenziale sostituzione dell'ente-parco agli altri titolari della proprietà o della disponibilità dei territori compresi nell'ente-parco; quanto meno è previsto che il parco disponga dei poteri necessari, per assicurare che i territori vengano effettivamente destinati alle finalità istitutive dei parchi stessi, sovrapponendo la propria competenza in tema di disciplina del territorio a quella degli enti locali e altresì a quella degli altri organismi locali o statali insistenti sui territori medesimi. Si prevede dunque che l'ente-parco sia dotato di un effettivo potere sul territorio del parco, con esclusione o subordinazione delle competenze attualmente attribuite ad organi della Amministrazione centrale e ad altri enti pubblici.

A fianco dei poteri di disciplina delle attività, che si svolgono sul territorio, notevolmente ampliati nei confronti dei poteri attribuiti ai parchi nazionali esistenti, viene dato rilievo particolare alla funzione di pianificazione, attribuita all'ente-parco. Esso deve predisporre un piano territoriale del parco — nel rispetto della zonizzazione stabilita con l'atto istitutivo — al fine di disciplinare organicamente la tutela, a intensità variabile, disposta per le varie zone dalla legge. Con « intensità variabile della tutela » si intende che essa va da un massimo, nelle zone di « riserva integrale » ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, ad un minimo, nelle « zone di controllo » nelle quali l'attività urbanistica è soggetta bensì a regime normale, ma secondo le direttive e nel rispetto delle prescrizioni del piano del parco, e in cui le competenze attribuite ai comuni vengono esercitate solamente di concerto con l'ente-parco.

Viene rafforzato il potere di esproprio dei territori del parco, mediante un diritto di prelazione, a favore del parco, in tutti i trasferimenti di proprietà. Il finanziamento è previsto principalmente mediante apporti finanziari dello Stato, da essere iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio, in favore del Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali, il quale provvederà a distribuire i fondi secondo le sin-

gole necessità. È previsto un collegamento organico, ai vari livelli, tra le istituzioni previste dal disegno di legge e i vari organi, che hanno competenza in materia di assetto del territorio.

Infine l'intera disciplina della materia è caratterizzata da un'ampia pubblicità, in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della vita del parco e delle riserve: nella vasta rappresentanza di interessi presenti nel Consiglio nazionale, nella rappresentanza anche più vasta nella Commissione consultiva, nella presentazione di relazioni annuali, operative e finanziarie, da parte dei singoli enti-parco al Consiglio centrale e da parte di questo al Parlamento, nella pubblicità della procedura di formazione del regolamento e del piano e nella verifica del bilancio di ogni singolo parco, per incarico del Consiglio centrale, da parte di esperti esterni, qualificati in materia di controllo di bilanci.

2. - *Esame delle disposizioni dei singoli articoli.*

Poichè le singole disposizioni del presente disegno di legge non sono altro che una puntuale applicazione dei concetti qui sopra esposti, sarà sufficiente un breve discorso, per chiarire le ragioni che le hanno ispirate. Ricordato che per ragioni di organicità il progetto si divide nei quattro titoli più sopra specificati, le disposizioni generali si applicano ovviamente a tutti gli istituti previsti dal disegno di legge, ed è anche prevista l'estensione alle riserve naturali della disciplina dettata per i parchi nazionali, in quanto le singole norme siano applicabili.

Nell'articolo 1 si precisa l'idea di che cosa sia e a che cosa debba servire un parco nazionale (e una riserva naturale). Un parco nazionale è un territorio avente talune caratteristiche che si intendono preservare in vista di certi fini. Tali caratteristiche possono essere di vario ordine (morfologico, naturalistico, estetico), devono essere eccezionali e devono presentare un rilevante interesse, rispetto a varie classi di fini. Precisamente: ai fini delle scienze naturali, a be-

neficio delle quali vengono così conservati oggetti di studio, che altrimenti andrebbero perduti; ai fini del paesaggio e delle bellezze naturali, che vengono così conservati come parte del patrimonio culturale del Paese; e ai fini di quella particolare educazione-ricreazione che solo può dare il contatto diretto e incontaminato con la natura.

Per il caso di superfici più ridotte — o in genere di minore complessità — ma dotate delle stesse caratteristiche che giustificerebbero l'istituzione del parco nazionale, sono previste le riserve naturali. Esse non si differenziano dunque dai parchi nazionali, se non in quanto la struttura del loro territorio consente una gestione notevolmente più semplice ed economica. La omogeneità dei parchi nazionali e delle riserve naturali è sottolineata nel terzo comma, che estende alle riserve naturali la disciplina dettata per i parchi nazionali.

L'articolo 2 dispone circa il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali e così pure circa la Commissione consultiva. L'esistenza di una pluralità di parchi aventi ciascuna una autonoma personalità giuridica; la necessità di provvedere al finanziamento dei parchi stessi secondo le esigenze di ciascuno; l'opportunità che la completa imposizione dei rilevanti vincoli che gravano sulla proprietà privata nei territori dichiarati parco nazionale non sia esclusivamente affidata ad organi periferici; l'opportunità che le proposte di istituzione di nuovi parchi e riserve vengano vagliate da un organo centrale che abbia la conoscenza completa della situazione esistente, tutte queste considerazioni hanno suggerito la creazione di un organo centrale, che non solo eserciti la vigilanza sugli enti parco (e sulle riserve) ma provveda a coordinare l'attività, a deliberare la ripartizione dei finanziamenti statali tra gli enti esistenti, eventualmente accantonando per la costituzione di nuovi parchi e riserve le somme esuberanti, a studiare la possibilità, anche in relazione alle disponibilità finanziarie, di nuovi parchi e riserve, a proporre l'istituzione, ad approvare i regolamenti e i piani di ciascun parco. Tale organo centrale è il

Consiglio dei parchi nazionali e delle riserve naturali. Data la pluralità di interessi che devono comporsi a unità nella disciplina e nel controllo delle attività dei parchi nazionali e delle riserve — e quindi date le sue finalità generali, che trascendono quelle dei singoli dicasteri — si è ritenuto di far dipendere il Consiglio centrale direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente a come si è proceduto in casi analoghi. È da tenere presente che si è ritenuto necessario limitare al massimo il numero dei componenti del Consiglio, onde farne un organo di decisione quanto più snello possibile; e che quindi partecipano ad esso solo i rappresentanti delle amministrazioni più direttamente interessate e di alcune associazioni particolarmente a conoscenza dei problemi della tutela del patrimonio naturale italiano. I suoi componenti sono quindi designati dai Consigli superiori dei Ministeri dell'agricoltura, pubblica istruzione, lavori pubblici, dal Consiglio nazionale delle ricerche, da « Italia nostra » e da « Pro natura italica ». Il Consiglio è però assistito da una commissione consultiva, assai più numerosa, alla quale partecipano rappresentanti di tutti gli enti interessati e che può anche sentire esperti.

L'articolo 3, in combinazione con gli articoli 7 e 20, dispone circa i finanziamenti. È noto che le difficoltà nelle quali si dibattono in Italia i parchi nazionali esistenti dipendono anche dalla inadeguatezza degli stanziamenti. Ciò dipende dalla mancanza di opportuni strumenti che possano più facilmente raccogliere e convogliare gli stanziamenti necessari. Queste difficoltà costituiscono inoltre una severa remora alla istituzione di parchi nazionali e riserve naturali nuovi. Per ovviare a tale difficoltà, l'articolo 3 prevede uno stanziamento globale per tutti i parchi nazionali e le riserve, e la ripartizione è affidata al previsto organo centrale, di cui all'articolo 2. Al fine di assicurare la massima oculatezza nelle spese e la loro sorveglianza, si stabilisce un triplice controllo, rappresentato: da consuntivi e preventivi annui, analitici, patrimoniali e morali, pre-

sentati al suddetto organo centrale; dalla loro verifica, ad opera di esperti appositamente incaricati da detto organo; ed infine da annuali relazioni morali-finanziarie del Consiglio centrale al Parlamento. Può destare una certa sorpresa la verifica da parte di « esperti qualificati in materia di controllo dei bilanci ». Si tratta di uno strumento, che è bensì nuovo nel nostro ordinamento giuridico, ma che ha ampia diffusione in altri ordinamenti, in particolare in quelli inglese e nord-americano. Esso consiste nel ricorso a ditte di chiara fama, specializzate in revisione dei conti, e la cui attendibilità non potrebbe essere smentita senza una immediata distruzione del credito della ditta stessa, e conseguentemente del suo valore economico. Il rapporto redatto da una simile ditta di revisione dei conti costituirebbe per gli organi di controllo e per il pubblico una disinteressata e tecnicamente completa immagine della gestione dell'ente. Naturalmente, questo controllo da parte dei revisori specializzati non sostituisce il controllo previsto dalle leggi sulla contabilità dello Stato, ma ad esso si aggiunge, contribuendo con un autonomo ed attendibile documento alla completezza dell'esame, da parte, si ripete, degli organi istituzionali di controllo, del Parlamento (articolo 3, ultimo comma) e dell'opinione pubblica. Al fine di alleggerire l'onere per lo Stato, l'articolo 7 prevede contributi di enti pubblici e privati, lasciti e donazioni, oltre naturalmente i redditi della gestione. Sembra giusto che gli enti e le istituzioni, che traggono vantaggio dalla esistenza del parco nazionale o della riserva naturale, contribuiscano alle relative spese. Lo stanziamento di cui all'articolo 20 è previsto in misura da poter approssimativamente provvedere anche alla istituzione di un certo numero di nuovi parchi, e naturalmente di riserve. Per quanto riguarda i parchi esistenti gli stanziamenti, di cui all'articolo 20, sono comunque in aggiunta a quelli previsti fino ad oggi nelle apposite leggi speciali.

Circa l'articolo 4, si ricorda che la facoltà di istituire parchi nazionali non è prevista

esplicitamente dalla Costituzione con riguardo alle Regioni. Queste possono legiferare in materia di agricoltura e foreste, e il presente disegno di legge, quando diverrà legge, sottrarrà i parchi nazionali a questo settore, per attrarli in quello attinente alla organizzazione dello Stato. Ad ogni buon fine — e quindi lasciando del tutto impregiudicata la questione se le Regioni possano legiferare in materia — nell'articolo 4 si prescrive che, ove le Regioni istituissero parchi o riserve, esse dovrebbero farlo attenendosi ai principi posti dal presente disegno di legge.

Gli articoli 5 e 6 trattano della istituzione del parco e degli organi dell'ente parco. L'istituzione di ciascun nuovo parco nazionale, con il relativo ente parco che cura il raggiungimento delle sue finalità, potrà avvenire per decreto presidenziale. L'esistenza di una legge-quadro consente infatti di evitare il ricorso ad una apposita legge istitutiva per ciascun parco, così come — in mancanza di una normativa generale — era stato necessario per la costituzione dei parchi oggi esistenti. Ovviamente, è sempre salva la facoltà del legislatore di ricorrere allo strumento legislativo, specie in relazione a quelle fattispecie che richiedono una normativa speciale. Deve essere sottolineato che nel decreto del Presidente della Repubblica, che istituisce il parco nazionale, sono fissati i confini, oltre che del parco stesso — ciò che è ovvio — anche delle singole zone, interne ad esso, alle quali si applicano i vincoli di tutela di varia intensità. Lo scopo è quello di prevenire la possibilità di manovre speculative, che mirino a far redigere un piano con una zonizzazione inadeguata alle esigenze di tutela. A norma dell'articolo 6, sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva. Non si è però ritenuto opportuno stabilire tassativamente, in sede di legge-quadro, la composizione del consiglio (al quale dovranno essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle associazioni, o enti istituzionalmente interessati alle finalità del parco, e i rappresentanti degli enti locali), data la diversità di situazioni, che potranno dar luogo alla

costituzione dei nuovi parchi e alla molteplicità di interessi, cui gli stessi potranno soddisfare nelle singole fattispecie. Sarà quindi il decreto istitutivo di ogni parco, tenuto conto di quali siano le organizzazioni effettivamente interessate alla vita di quel parco, a specificare quale debba essere la composizione del consiglio direttivo. Si è ritenuto invece, nell'interesse dell'efficienza della gestione del parco, di stabilire tassativamente come debba essere costituita la giunta esecutiva.

Negli articoli 8 e 9 si tratta della disciplina delle attività, esplicabili o meno entro i confini territoriali dei parchi nazionali, con preciso riguardo agli interessi di ordine generale, così come tutelati dalla Costituzione. L'articolo 8 pone una norma di ampia portata ma di immediata applicazione, con riferimento ai successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16, che contemplano la disciplina dei beni. Esso sancisce che nel territorio di ciascun parco nazionale le attività e i diritti trovano regolamentazione nella legge-quadro, in armonia con le finalità di interesse generale, indicate nell'articolo 1, nonché con le altre finalità di interesse generale, che, per ciascun parco, sono stabilite nell'atto istitutivo. L'articolo 9, prevedendo in concreto la disciplina di dette attività, dispone anzitutto che le attività, il cui esercizio può alterare i caratteri dei luoghi o danneggiare la flora o la fauna, siano disciplinate dal regolamento del singolo parco. Esso quindi elenca una serie di attività, la cui esplicazione è inibita, facendo salvo al regolamento di derogarvi mediante autorizzazione, non mai però in contrasto con le finalità di ordine generale, già precisate. Esso elenca inoltre una serie di attività, che il regolamento deve comunque disciplinare. Infine, esso prevede la possibilità che la disciplina delle anzidette attività sia differenziata, in corrispondenza delle zonizzazioni stabilite dal piano del territorio del parco.

Gli articoli 10 e 13 disciplinano la procedura per la formazione del regolamento e del piano del parco. L'iniziativa del progetto

di regolamento o di piano è dell'ente-parco, il quale lo comunica alle amministrazioni locali interessate, ne dà pubblicità e lo trasmette al Consiglio centrale e alla Commissione consultiva. Il Consiglio centrale, dopo la scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni, da parte di chiunque ne abbia interesse, e dei pareri della Commissione consultiva e del consiglio direttivo dell'ente-parco, indice pubblica udienza per la discussione, nella quale viene in tal modo garantita la migliore aderenza del regolamento alle reali esigenze di interesse generale, attraverso forme integrali di oralità e pubblicità. L'emanazione del regolamento spetta al Presidente della Repubblica. È previsto un potere sostitutivo del Consiglio centrale in tutte le formalità del procedimento, in caso di inazione del singolo parco. Nel proporre le suddette procedure, di cui agli articoli 10 e 13, si è inteso adottare un sistema che consenta la massima possibilità di collaborazione da parte di tutti coloro che sono qualificati a darla, così consentendo un giro assai ampio di interventi e una possibilità di effettivo accoglimento degli stessi, fino alla discussione orale delle osservazioni. Questo meccanismo, complicato nella misura stessa della libertà che consente, dovrebbe trovare un correttivo a possibili deviazioni nella norma che prevede la totale sostituzione del Consiglio centrale ai singoli enti-parco, qualora la procedura, diciamo così « liberale », che essi avrebbero dovuto condurre innanzi, non abbia potuto maturare i suoi frutti.

L'articolo 11 prevede le sanzioni per la violazione dei divieti, stabiliti dalla legge-quadro e dal regolamento dell'ente per la esplicazione delle attività. È sembrato necessario, perchè le sanzioni potessero essere efficaci, che esse fossero di una certa consistenza.

L'articolo 12 dispone circa l'assetto territoriale del parco. Tale assetto viene stabilito in un piano del territorio, secondo procedure disciplinate dall'articolo 13, entro la cornice stabilita più a monte dal decreto

istitutivo del parco. Il decreto, come disposto dall'articolo 5, deve determinare, oltre i confini esterni di ciascun parco, anche quelli delle zone interne, nelle quali si articola. Le zone *a*), *b*), *c*) e *d*) corrispondono, con talune semplificazioni, a quelle stabilite, nelle note intese internazionali, dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. Sulla *ratio* di questa articolazione in zone, ci si è soffermati più sopra, nel paragrafo « Premesse generali », come su una delle caratteristiche salienti dell'intero provvedimento. Un diverso regime è stabilito per la tutela di ciascuna di queste quattro zone, da un massimo per la zona *a*) — « zona di riserva integrale » — a un minimo per la zona *d*) — « zona di controllo » —. In ogni caso la salvaguardia delle finalità istitutive del parco è il criterio preminente, in modo assoluto, nella disciplina di ciascuna zona. Nella stessa zona *d*), infatti, la più esterna, che consente le maggiori attività economiche (e che taluni vorrebbero denominare « pre-parco », esterna a questo, anzichè interna) la disciplina urbanistica non è lasciata agli organi ordinariamente competenti — i Comuni — ma deriva dal coordinamento tra questi e gli enti-parco. Si è ritenuto di risolvere così il problema delle zone limitrofe al parco, concorrendo in maniera decisiva alla salvaguardia delle sue zone più preziose, senza ricorrere all'ibrida figura del pre-parco: a ciò si è giunti, considerando che su di esso sarebbe dovuta necessariamente gravare un'ipoteca urbanistica del parco; essa però si sarebbe dovuta svolgere all'infuori dei suoi limiti territoriali, con la conseguenza che ne sarebbero derivati scarsa efficienza della tutela, conflitti e ritardi amministrativi, polemiche a danno tanto del parco quanto degli stessi privati interessati. Detto questo, la disciplina territoriale del parco si colloca, con un suo statuto particolare, nel quadro degli strumenti della legislazione urbanistica generale. Circa i rapporti tra la materia oggetto di questo disegno di legge e la strumentazione giuridica e amministrativa, stabilita dalla programmazione e dalla pianificazione territoriale, valga quanto disposto all'articolo 2, ultimo

comma, ove è prevista la presenza degli organi, che si propone di istituire con il nostro disegno di legge, negli organi preposti all'assetto del territorio, a tutti i livelli. Circa la tutela delle esigenze più strettamente scientifiche, è bene chiarire che il presente disegno di legge si propone di fornire una cornice giuridica e amministrativa, nella quale quelle esigenze possano trovare soddisfacimento. Non sta al legislatore determinare quelle esigenze: esse avranno ampia possibilità di essere tenute presenti, ai vari livelli, nel Consiglio centrale, nella Commissione consultiva e negli organi dei singoli parchi e riserve, in tutti i quali organi i rappresentanti degli interessi scientifici partecipano con i necessari poteri, per far presenti e far rispettare le proprie esigenze, entro il quadro generale delle finalità del disegno di legge, in tutta l'ampiezza riservata loro dal disposto dell'articolo 1.

Gli articoli 14 e 16 dispongono rispettivamente: circa l'acquisto e l'esproprio di immobili compresi nel parco, da parte dell'ente-parco, e il diritto di prelazione in favore di questo, con richiamo alla legislazione generale vigente, secondando una tendenziale sostituzione dell'ente-parco agli altri titolari della proprietà, o della disponibilità dei territori compresi nel parco, ai fini generali istitutivi; e circa la salvaguardia della situazione esistente sin dal giorno della istituzione del parco, in attesa della formulazione del piano e del regolamento del parco.

Per l'articolo 17, vale quanto si è detto nelle premesse generali, in merito alla unicità della materia dei parchi nazionali e delle riserve naturali, e alla disciplina più semplice di queste ultime. Il disposto dell'articolo 18 è inteso a individuare le risorse degli enti gestori nelle riserve naturali, spettanti a ciascun ente gestore, appunto in tale sua qualità, e a stabilire l'obbligo di renderne conto, sia dal punto di vista finanziario che da quello operativo.

Le disposizioni transitorie e finali, articoli 19 e 20, sono sufficientemente esplicite,

per non richiedere un particolare commento. La legge-quadro, ovviamente, quando entrerà in vigore, dovrà valere anche per i parchi nazionali esistenti. Di qui la necessità di adeguamento del loro regime giuridico al disposto del presente disegno di legge, con un disposto di salvaguardia, per evitare compromissioni nel periodo di mora, mediante l'immediata applicazione dei divieti, di cui all'articolo 9, e delle sanzioni, di cui all'articolo 11. L'articolo 20, infine, che tratta solamente gli stanziamenti, è stato illustrato unitamente agli articoli 3 e 7, che, pure, dispongono in materia finanziaria.

3. - *Nota bibliografica alla relazione.*

I

Il presente disegno di legge si richiama nei suoi principi all'apposito studio, pubblicato nel febbraio 1964 dalla associazione « Italia nostra », che fu sostanzialmente accolto nel disegno di legge n. 1669 della Camera dei deputati, IV legislatura, presentato il 24 settembre 1964 dagli onorevoli Paolo Rossi, Restivo, Marangone, La Malfa e Badini Confalonieri, con il titolo « Norme generali sui parchi nazionali ». Più precisamente, il presente disegno di legge si richiama a una seconda edizione del citato studio, pubblicata nel giugno 1966 da « Italia nostra ». In quella seconda edizione fu tenuto conto delle osservazioni e dei pareri emersi nelle discussioni suscitate negli ambienti interessati dall'apparire della prima edizione. Detto studio aveva avuto dei precedenti. Nel novembre 1960, « Italia nostra » aveva indetto un convegno nazionale, avente per tema la « Difesa del verde ». Nel bollettino di « Italia nostra » n. 20 del novembre-dicembre 1960, è pubblicata la relazione presentata in quel convegno dal professore architetto Ludovico Quaroni sul tema « Pianificazione paesistica e parchi nazionali ». Nell'aprile 1962, « Italia nostra » pubblicò un « Programma per l'azione in difesa del verde », che prevedeva la promozione di una legislazione sui parchi nazionali. Il citato studio di

« Italia nostra » per una legge-quadro sui parchi nazionali fu pubblicato in prima edizione nel febbraio 1964, in un opuscolo a cura dell'associazione e quasi contemporaneamente nel numero dell'aprile 1964 della rivista « Casabella ». La seconda edizione di quel medesimo studio fu pubblicata nel giugno 1966, come primo titolo di una nuova collana di « Quaderni di " Italia nostra " ». Nei riguardi della edizione 1966 del citato studio di « Italia nostra », il presente disegno di legge si differenzia principalmente in questo, che esso disciplina oltre i parchi nazionali anche le altre riserve naturali, rimanendo confermati i precedenti criteri fondamentali.

II

I principali elaborati non pubblicati dei quali ci si è serviti nel presente studio sono:

« Schema di legge-quadro per i parchi nazionali e per le riserve naturali », a cura del Gabinetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (circa primavera 1967);

bozza di « Relazione sui vari disegni di legge riguardanti i parchi nazionali, presentati nella IV legislatura », a cura del relatore presso la Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati (circa primavera 1968);

« I parchi nazionali in Italia », rapporto per il Gruppo di ricerca sulla proprietà, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, diretto dal professor Rosario Nicolò della Università di Roma, a cura del professor Donatello Serrani (circa primavera 1969).

III

Una bibliografia abbastanza estesa e aggiornata sui parchi nazionali risulta dal complesso delle bibliografie annesse al citato

studio del Consiglio nazionale delle ricerche e alla pubblicazione « *I parchi nazionali in Italia* », edito dall'Istituto di tecnica e propaganda agraria di Roma nel 1965, con una presentazione del dottor Vitantonio Pizigallo, direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, e contenente tra l'altro un ampio saggio sul « *Significato e funzione dei parchi nazionali* », a cura del professor Valerio Giacomini, ordinario di botanica alla Università di Roma, saggio al quale è annessa l'importante bibliografia menzionata.

IV

Per quanto riguarda i singoli parchi istituendi e quindi i principi generali sulla materia, ai quali queste nuove istituzioni si richiamano, si pensa che possa essere utile la consultazione dei seguenti studi:

« Studio per un disegno di legge per la istituzione di un parco nazionale della Maremma », a cura di « Italia nostra », edito nel novembre 1964;

« Parco nazionale del Gennargentu », edito circa nel novembre 1966, nell'interesse della regione autonoma della Sardegna, dalla società di consulenza Generalpiani;

« Piano di riassetto del parco nazionale d'Abruzzo », a cura dell'apposito gruppo istituito da « Italia nostra » e pubblicato, in ciclostile con numerose tavole, nel maggio 1968.

V

Una utile fonte di indicazioni e una testimonianza dell'interesse che i parchi nazionali hanno destato nell'opinione pubblica, in gruppi promotori e nel Parlamento, sono costituite dalla lista, assai numerosa, dei dise-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gni di legge riguardanti i parchi nazionali, presentati nel corso della IV legislatura e della V legislatura. Detti disegni di legge vengono elencati nella tabella qui di seguito:

IV LEGISLATURA — CAMERA DEI DEPUTATI

N. Doc.	Data presentaz.	PRESENTATORI	OGGETTO
264	22-7-1963	Leone Raffaele e Graziosi	Norme concernenti le riserve naturali
1564	22-7-1964	Leone Raffaele	Norme concernenti i parchi nazionali
1669	24-9-1964	Rossi Paolo, Restivo, Marangone, La Malfa, Badini Confalonieri	Norme generali sui parchi nazionali
2245	7-4-1965	La Malfa, Franceschini, Loperfido, Seroni, Raffaelli, Tognino, Giachini, Rossi Paolo Mario	Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali
2325	6-5-1965	Piccinelli, Rampa, Martini Maria Eletta	Istituzione della riserva naturale « Parco della Maremma »
2370	20-5-1965	Malfatti Francesco, Raffaelli, Loperfido, Seroni, Giachini, Diaz Laura, Rossi Paolo Mario, Unnibene	Istituzione del parco nazionale di San Rossore-Migliarino
2498	2-7-1965	La Malfa, Ferri Mauro, Zucalli, Scricciolo	Istituzione del parco nazionale della Maremma
2936	20-1-1966	Giolitti, Bertinelli, Graziosi, Foa, Forlani, Mussa, Ivaldi, Vercelli, Natali, Franza, Belci, Dosi, Arnaud, Semeraro	Norme sui parchi nazionali
3534	25-10-1966	D'Alessio, Malfatti Francesco, Loperfido	Disposizioni sul parco nazionale del Circeo
3588	24-11-1966	Belci	Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino
3977	12-4-1967	Rinaldi, Forlani, Radi, Castellucci, Tozzi Condivi	Istituzione del parco nazionale dei Sibillini
4186	23-6-1967	Usvardi e Della Briotta	Istituzione dell'Ente autonomo del Bosco della Fontana

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV LEGISLATURA — SENATO

N. Doc.	Data presentaz.	PRESENTATORI	OGGETTO
87	19-7-1963	Spezzano e altri	Istituzione del parco nazionale della Calabria (divenuto legge 2-4-1968, n. 503, pubblicata sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 maggio 1968, n. 112)
881	27-11-1964	Carelli	Istituzione del parco nazionale umbro-marchigiano dei Sibillini
2593	7-12-1967	Vecellio e Ferroni	Istituzione di un « Parco faunistico delle Dolomiti » in territorio del comune di Pieve di Cadore

V LEGISLATURA — CAMERA DEI DEPUTATI

N. Doc.	Data presentaz.	PRESENTATORI	OGGETTO
95	22-6-1968	Niccolai Giuseppe	Istituzione del parco nazionale di San Rossore-Migliarino
306	26-7-1968	Di Giannantonio	Istituzione della riserva naturale « Parco della Maremma »
485	9-10-1968	Belci	Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino
1399	30-4-1969	Malfatti	Istituzione del parco nazionale di San Rossore-Migliarino

V LEGISLATURA — SENATO

N. Doc.	Data presentaz.	PRESENTATORI	OGGETTO
553	13-3-1969	Renda, Bufalini, Gatto Simone, Cipolla, Antonicelli, Romano, Gianquinto, Piovano, Papa e Adamoli	Istituzione del parco archeologico nazionale della Valle dei Templi di Agrigento
639	9-5-1969	Medici	Norme per la istituzione di parchi naturali per la ricreazione
1124	6-2-1970	Spagnolli, Segnana e altri	Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sui territori che presentano rilevante interesse generale, a motivo delle loro eccezionali caratteristiche morfologiche, naturali ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, possono essere istituiti parchi nazionali, per provvedere alla loro conservazione, ai fini culturali e sociali, delle scienze naturali e della educazione e ricreazione dei cittadini.

Qualora, per raggiungere i fini di conservazione dei territori di cui al comma precedente, si ritenga più opportuna una struttura organizzativa più semplice, su di essi territori possono essere istituite riserve naturali, previo conforme parere vincolante del Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali di cui al successivo articolo 2.

Le norme sui parchi nazionali sono estese alle riserve naturali, in quanto applicabili.

Art. 2.

È istituito il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali. Il Consiglio centrale ha il compito di studiare le proposte di istituzione di nuovi parchi nazionali e di riserve naturali o di modifica di quelli esistenti, da chiunque avanzate; di prendere al riguardo ogni opportuna iniziativa; di esprimere i pareri di cui all'articolo 1, comma secondo; di controllare per ogni parco ed ogni riserva il raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento; di coadiuvare sul piano tecnico e amministrativo gli organi direttivi dei parchi e delle riserve.

Compongono il Consiglio centrale sette esperti, nominati con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Consigli superiori dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici; dal Consiglio nazionale delle ricerche; dalla Associazione « Italia nostra », dalla Federazione « Pro natura italica » e dall'Accademia dei Lincei, quest'ultima scegliendo un docente universitario di scienze naturali. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un successivo periodo.

Organizzazione e funzionamento del Consiglio centrale saranno stabiliti dai suoi componenti con regolamento interno. Il Consiglio centrale funziona validamente a seguito della designazione di almeno quattro dei suoi membri.

Il Consiglio centrale è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è assistito da una Commissione consultiva composta di membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e designati uno per ciascuno dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, della ricerca scientifica, del bilancio e della programmazione economica; dall'Accademia dei Lincei, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Touring club italiano, dal Club alpino italiano, dall'Associazione « Italia nostra », dalla Federazione « Pro natura italica », dall'Associazione italiana del World Wildlife Fund. Compongono inoltre la Commissione consultiva quattro docenti universitari, da designarsi secondo modalità da stabilirsi in sede di regolamento, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, botanica, ecologia e silvicoltura, nonchè un direttore di parco nazionale, da designarsi anch'esso secondo le modalità stabilite nel regolamento. La Commissione consultiva ha facoltà di convocare per singoli affari anche altri esperti, che partecipano alle sue sedute con voto consultivo.

Il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali, gli enti-parco e gli enti gestori delle riserve naturali partecipano di diritto a tutti i collegi che hanno competenza in materia di assetto del territorio, in cui sono compresi in tutto o in parte.

Art. 3.

Al finanziamento del Consiglio centrale, degli enti-parco e degli enti gestori delle riserve naturali si provvede con uno stanziamento globale annuo, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali distribuisce lo stanziamento tra i vari parchi e riserve su richiesta documentata degli enti-parco e degli enti gestori. L'eventuale residuo attivo può essere accantonato per le necessità future.

Gli enti-parco presentano ogni anno al Consiglio centrale un bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sulla attività svolta, da una relazione finanziaria analitica e da un bilancio preventivo per l'anno seguente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tali bilanci sono verificati, per incarico del Consiglio centrale, da esperti, qualificati in materia di controllo dei bilanci.

Gli enti gestori di riserve presentano analoghe relazioni sulla loro attività e analoghi bilanci, consuntivi e preventivi, per la parte afferente alla gestione della riserva.

Il Consiglio centrale presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività propria, degli enti-parco e degli enti gestori di riserve naturali.

Art. 4.

Le istituzioni che venissero create dalle Regioni, per raggiungere i fini di cui all'articolo 1, dovranno essere conformi ai principi posti dalla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI

RIGUARDANTI I PARCHI NAZIONALI

Art. 5.

Per ciascun parco nazionale la delimitazione del territorio, la determinazione delle specifiche finalità, la determinazione dei con-

fini delle zone, di cui all'articolo 12, e la istituzione dell'ente-parco, ove non si provveda con legge speciale, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

In ciascun parco nazionale il raggiungimento delle finalità istitutive viene curato da un ente-parco, persona giuridica di diritto pubblico. Esso è rappresentato a tutti gli effetti da un presidente, il quale ne coordina l'attività; organo deliberativo dell'ente è un consiglio direttivo, di cui fanno parte esperti delle discipline naturalistiche, rappresentanti degli enti locali e delle associazioni od enti istituzionalmente interessati alle finalità del parco.

In seno al consiglio direttivo dovrà essere nominata una giunta esecutiva, composta del presidente, di un naturalista, di un rappresentante degli enti locali e di un rappresentante di una associazione culturale di tutela o di altro ente istituzionalmente interessato alle finalità del parco.

Attribuzioni e struttura organizzativa vengono precisate per ogni singolo ente nell'atto istitutivo.

La vigilanza sugli enti-parco è esercitata dal Consiglio centrale dei parchi nazionali.

Art. 7.

Oltre al contributo statale, di cui all'articolo 3, costituiscono entrate degli enti-parco i contributi di enti pubblici e privati, i lasciti, le donazioni, i redditi dei beni del loro patrimonio ed i proventi derivanti dalla loro gestione.

Art. 8.

Entro il territorio di ciascun parco nazionale l'esercizio delle attività e dei diritti è regolato secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali, indicati all'articolo 1, e di quelli specifici stabiliti nell'atto istitutivo.

Art. 9.

Nei limiti consentiti dall'articolo 12, le attività nel territorio dei parchi nazionali sono disciplinate dal regolamento di ciascun parco.

In particolare, salvo le autorizzazioni che il regolamento del singolo parco può prevedere nell'ambito delle finalità istitutive, nei territori dei parchi nazionali è vietato:

- a) esercitare la caccia o la pesca;
- b) coltivare cave e miniere o asportare minerali;
- c) modificare il regime delle acque;
- d) svolgere attività pubblicitaria;
- e) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare o molestare animali;
- g) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- h) accendere fuochi all'aperto.

Il regolamento disciplina inoltre per ciascun parco, sempre nei limiti dell'articolo 12:

- 1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- 2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, nelle zone in cui sono consentite;
- 3) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- 4) il soggiorno del pubblico;
- 5) le attività sportive e ricreative permesse;
- 6) la tutela della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Art. 10.

Il progetto del regolamento è preparato dall'ente-parco, che, dopo formale approvazione del consiglio direttivo, lo comunica alle amministrazioni locali interessate, ne pubblica estratto su almeno due giornali, di cui uno locale ed uno nazionale, e lo trasmette al Consiglio centrale e alla Commissione consultiva. Una copia deve restare a libera

visione del pubblico presso la sede dell'ente parco. Chiunque può formulare osservazioni nel pubblico interesse al progetto, comunicandole per iscritto al Consiglio centrale e all'ente-parco, entro due mesi dalla pubblicazione dell'estratto.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al precedente comma, la Commissione consultiva deve far pervenire al Consiglio centrale e all'ente-parco il proprio parere motivato sulle opposizioni. Entro quattro mesi da tale pubblicazione il consiglio direttivo dell'ente-parco deve far pervenire al Consiglio centrale i suoi commenti sulle osservazioni, da chiunque presentate, e sul parere della Commissione consultiva.

Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione dell'estratto, il Consiglio centrale fissa una udienza pubblica per la discussione del regolamento, invitando a parteciparvi l'ente-parco, la Commissione consultiva, le amministrazioni locali interessate e coloro che hanno tempestivamente presentato osservazioni, e ne pubblica annuncio sui giornali, che avevano a suo tempo pubblicato l'estratto.

Dopo l'udienza pubblica, il Consiglio centrale delibera il testo definitivo del regolamento, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora, entro un anno dalla istituzione di un parco nazionale, non sia stato ancora emanato il progetto di regolamento, il Consiglio centrale si sostituisce all'ente-parco nella elaborazione del testo e in tutte le formalità del procedimento.

Il regolamento può essere successivamente modificato con la stessa procedura.

Art. 11.

Chiunque violi i divieti, stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 e dai regolamenti di ciascun parco, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire un milione, o con l'arresto da 5 giorni a 5 mesi, o con entrambe le pene. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Nella sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca dei veicoli, degli strumen-

ti e degli animali utilizzati per le violazioni, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, la riduzione in pristino dei luoghi, a spese del violatore.

Art. 12.

Il territorio di ciascun parco nazionale è oggetto di un piano del territorio, che prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) zone di riserva generale, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per foreste, coltivazioni agricole o pascolo e l'ente-parco può eventualmente costruire strade d'accesso, o eseguire opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali;

c) zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) zone di controllo, nelle quali l'attività urbanistica è soggetta a regime normale, a seconda delle direttive e nel rispetto delle prescrizioni del piano del parco.

La zona *d*) può essere sia interna che esterna al perimetro delle zone *a*), *b*), *c*); nel caso che sia interna, la sua destinazione d'uso deve essere già in atto al momento della costituzione del parco.

Il piano territoriale del parco vale come piano territoriale comprensoriale; le sue prescrizioni sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni statale e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Tutte le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione urbanistica nelle zone di riserva integrale, di riserva generale e di protezione sono devolute all'ente-parco; nelle zone di controllo sono esercitate di concerto con l'ente-parco.

Art. 13.

Per la elaborazione, approvazione ed emanazione del piano del territorio del parco, si segue la procedura stabilita dall'articolo 10. Il progetto elaborato dall'ente-parco è trasmesso anche al Ministero dei lavori pubblici e agli eventuali organi di coordinamento nazionale e regionale, previsti dalla legislazione urbanistica, che esprimono parere e vengono invitati all'udienza pubblica, negli stessi termini stabiliti per la Commissione consultiva.

La discussione a udienza pubblica può essere abbinata a quella del regolamento, prevista all'articolo 10.

Il testo definitivo del piano è deliberato dal Consiglio centrale, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Il piano ha valore a tempo indeterminato. Una copia di esso viene depositata, a libera visione del pubblico, presso la sede dell'ente-parco.

Art. 14.

Gli enti-parco possono provvedere all'acquisto o alla espropriazione di immobili, compresi nel parco, secondo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Per le prescrizioni, i vincoli e le espropriazioni previste dal piano territoriale del parco si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme stabilite dalla legge urbanistica. Tali prescrizioni e vincoli comportano la immediata revisione delle imposte, afferenti agli immobili sui quali gravano.

Gli enti-parco hanno prelazione sui trasferimenti dei diritti reali sugli immobili compresi nel territorio del parco. Essa deve essere esercitata entro tre mesi dalla notifica del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

Art. 15.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano del territorio del parco, l'ente-parco, o il Consiglio centrale, ingiungono con

atto motivato la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione dell'ente-parco è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio centrale. Le decisioni del Consiglio centrale sono definitive.

Chiunque violi le prescrizioni delle zone di riserva integrale, generale o di protezione, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 250.000 a lire cinque milioni.

Art. 16.

In ogni parco nazionale, dal giorno della sua istituzione alla entrata in vigore del piano del parco, non è consentito costruire nuove opere edilizie, trasformare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del terreno. Si applicano alle violazioni le norme del primo comma e in ogni caso le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 15.

TITOLO III

DISPOSIZIONI

RIGUARDANTI LE RISERVE NATURALI

Art. 17.

Le riserve naturali sono istituite con la stessa procedura dei parchi nazionali. La loro gestione è affidata a un ente pubblico o privato, preesistente o costituito *ad hoc*, che, per la sua struttura organizzativa, dia affidamento di saper perseguire gli scopi per i quali è proposta l'istituzione della riserva. Tra questi enti sono da comprendersi gli enti parco nazionale vicini.

L'ente gestore delle singole riserve è designato nel decreto istitutivo, su parere del Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali. In caso di grave violazione dei doveri, connessi con la gestione della riserva, la gestione può essere revocata ed affidata ad altro ente, mediante decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali.

Art. 18.

I contributi statali, i lasciti, le donazioni, i proventi derivanti dalla gestione della riserva sono iscritti in un capitolo autonomo del bilancio dell'ente gestore, intitolato alla riserva. In caso di revoca della gestione, tutti i beni donati all'ente in funzione della riserva, così come i contributi e benefici, stabiliti in favore dell'ente, ai fini della gestione della riserva, vengono trasferiti all'ente successore. Il trasferimento è esente da qualsiasi imposta e tassa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 19.

Il Governo, su proposta del Consiglio centrale dei parchi nazionali e delle riserve naturali, è delegato a provvedere con decreto, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il regime giuridico dei parchi esistenti alle disposizioni della presente legge.

Sono di immediata applicazione le disposizioni degli articoli 9 e 11. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali esistenti preparano il piano del loro territorio, ai sensi dell'articolo 12.

Art. 20.

Lo stanziamento di cui all'articolo 3 per i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito nella misura di lire quattro miliardi, così ripartito: lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 750 milioni per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi.

Tali stanziamenti sono in aggiunta a quelli già previsti per i parchi esistenti.